

Extra Vita a Premi Ricorrenti

Contratto di Assicurazione
Mista a Premi Ricorrenti



IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
Regolamento della Gestione Interna Separata "CU Vita Invest Capital";
- Glossario;
- Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza;
- Modulo di Proposta-Certificato.

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SOMMARIO

1. SCHEDA SINTETICA	pag. 3
2. NOTA INFORMATIVA	pag. 7
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:	pag. 20
3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag. 28
3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "CU VITA INVEST CAPITAL"	pag. 29
4. GLOSSARIO	pag. 30
5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag. 32
6. MODULO DI PROPOSTA-CERTIFICATO	pag. 37

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

1. SCHEDA SINTETICA

EXTRA VITA A PREMI RICORRENTI

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

AVIVA S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

EXTRA VITA A PREMI RICORRENTI (Tariffa MX0)

1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Mista a premi ricorrenti. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata "CU VITA INVEST CAPITAL".

1.d) DURATA

La durata del Contratto minima è pari a 10 anni e massima è pari a 20 anni. E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagata interamente la prima annualità di premio.

1.e) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a premi ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi. Il premio ricorrente si può versare in un'unica soluzione annuale o con frazionamento trimestrale o mensile.

L'importo minimo del premio:

- in caso di frazionamento annuale è pari a Euro 2.400,00;
- in caso di frazionamento trimestrale è pari a Euro 600,00.
- in caso di frazionamento mensile è pari a Euro 200,00.

L'importo massimo del premio ricorrente su base annua è pari a Euro 25.000,00.

L'importo minimo dei versamenti aggiuntivi è pari a Euro 1.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, il Contraente ha la possibilità di investire i premi ricorrenti versati e gli eventuali versamenti aggiuntivi in una Gestione Interna Separata della Società. A fronte di questo investimento la Società garantisce un rendimento minimo annuo ed il consolidamento del capitale assicurato rivalutato annualmente.

Il Contraente ha la possibilità di sospendere il pagamento dei premi e di riprendere il versamento senza obbligo di recuperare le rate scadute.

In caso di decesso dell'Assicurato, ai Beneficiari verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso.

Tale Contratto prevede in caso di vita dell'Assicurato, la liquidazione ai Beneficiari del capitale assicurato rivalutato oppure l'esercizio delle opzioni di rendita o di differimento della liquidazione del capitale a scadenza, che consentono al Contraente di valutare la migliore soluzione in base alle esigenze a tale epoca.

Una parte dei premi ricorrenti versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per una migliore informazione relativa allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione F della Nota Informativa.

La Società consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) Prestazione in caso di vita:
 - Capitale: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.
- b) Prestazione in caso di decesso:
 - Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento del capitale caso morte ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.
- c) Opzioni Contrattuali:
 - Opzione da capitale a scadenza in rendita vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
 - Opzione da capitale a scadenza in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
 - Opzione da capitale a scadenza in rendita reversibile rivalutabile: prevede la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

La misura annua minima di rivalutazione garantita dalla Società (Tasso minimo garantito) è pari al 2,00%. Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla vita. In ogni caso, il nuovo tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso interest rate swap a tre anni diminuito della commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,30%, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato a fronte di tale tasso minimo garantito dalla Società si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Nel caso la misura annua di rivalutazione sia superiore al tasso minimo garantito previsto, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione si consolidano con il capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore alla somma dei premi ricorrenti versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Articolo 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art. 15 "OPZIONI CONTRATTUALI - FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA", dall'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso del premio, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sul Premio Unico e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del Contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL"

Premio Ricorrente Euro 2.400,00
Età: Qualunque
Durata: 10 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	4,76%
10	2,63%

Premio Ricorrente Euro 4.800,00
Età: Qualunque
Durata: 10 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	4,40%
10	2,44%

Premio Ricorrente Euro 9.600,00
Età: Qualunque
Durata: 10 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	4,23%
10	2,35%

Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL"

Premio Ricorrente Euro 2.400,00
Età: Qualunque
Durata: 15 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	5,92%
10	2,96%
15	2,23%

Premio Ricorrente Euro 4.800,00
Età: Qualunque
Durata: 15 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	5,57%
10	2,76%
15	2,11%

Premio Ricorrente Euro 9.600,00
Età: Qualunque
Durata: 15 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	5,39%
10	2,67%
15	2,04%

Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL"

Premio Ricorrente Euro 2.400,00
Età: Qualunque
Durata: 20 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	5,92%
10	2,96%
15	2,23%
20	1,93%

Premio Ricorrente Euro 4.800,00
Età: Qualunque
Durata: 20 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	5,57%
10	2,76%
15	2,11%
20	1,83%

Premio Ricorrente Euro 9.600,00
Età: Qualunque
Durata: 20 anni

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	5,39%
10	2,67%
15	2,04%
20	1,79%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno, per l'applicazione delle penali di riscatto previste.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "CU VITA INVEST CAPITAL"	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE
2003	5,68%	4,38%	3,73%	2,50%
2004	6,38%	5,08%	3,59%	2,00%
2005	5,05%	3,75%	3,16%	1,70%
2006	4,57%	3,27%	3,86%	2,00%
2007	4,84%	3,54%	4,41%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

AVIVA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
MASSIMO MICHAUD**



2. NOTA INFORMATIVA

EXTRA VITA A PREMI RICORRENTI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

AVIVA S.p.A, Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.avivaitalia.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

AVIVA S.p.A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).

La Società di revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da FinecoBank S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Unicredit.

E' prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Bancario Unicredit o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Bancario Unicredit.

Si prevede inoltre la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA PLC o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Si precisa, in ogni caso che il peso dei summenzionati OICR e strumenti finanziari non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata.

La Società, pure in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Relativamente alla Gestione Interna Separata CU VITA INVEST CAPITAL, gli OICR del Gruppo Bancario Unicredit e del Gruppo AVIVA PLC prevedono il riconoscimento di utilità calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR.

Le somme retrocesse saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata CU VITA INVEST CAPITAL ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione Interna Separata.

La Società si impegna, in ogni caso, ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto. Per durata contrattuale si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto. Per questo Contratto la durata minima è pari a 10 anni e la durata massima è pari a 20 anni.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagata interamente la prima annualità di premio, è fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 12. "RISCATTO E RIDUZIONE".

La Società a fronte del versamento di premi ricorrenti - dei quali il primo premio dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze - si impegna a corrispondere una prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto ed una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Una parte dei premi ricorrenti versati viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto non concorre alla formazione del capitale assicurato. Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, effettuati dal Contraente. L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante da ciascun versamento corrisponde quindi all'importo del premio versato al netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO".

Di conseguenza il capitale liquidabile alla scadenza oppure in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è risultato della capitalizzazione dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi versati, al netto dei costi.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati alla scadenza, di un capitale assicurato incrementato delle rivalutazioni acquisite fino a quel momento calcolate come indicato nel punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

La misura annua minima di rivalutazione garantita dalla Società (Tasso minimo garantito) è pari al 2,00%.

Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla vita. In ogni caso, il nuovo tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso interest rate swap a tre anni diminuito della commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,30%, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

La Società invierà al Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del tasso minimo garantito.

Maggiori informazioni relative a tale comunicazione sono fornite al successivo punto 20. "INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO" della Nota Informativa.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato a fronte di tale tasso minimo garantito dalla Società si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente. Nel caso la misura annua di rivalutazione sia superiore al tasso minimo garantito previsto, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione si consolidano con il capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

4. PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l'importo del premio ricorrente e la frequenza di pagamento premi, che può essere annuale, trimestrale e mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto. Gli altri premi verranno corrisposti, sempre che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze della data di decorrenza del Contratto, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- Euro 2.400,00 in caso di frazionamento annuale;
- Euro 600,00 in caso di frazionamento trimestrale;
- Euro 200,00 in caso di frazionamento mensile;

L'importo massimo del premio ricorrente su base annua è pari a Euro 25.000,00.

Il premio del primo anno deve essere versato interamente.

L'importo ed il frazionamento del premio ricorrente non possono essere modificati in corso di Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto pagata interamente la prima annualità di premio e non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto.

Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 1.000,00. Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

Il pagamento di ciascun premio ricorrente e dei versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FincoBank S.p.A..

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti e dei Versamenti Aggiuntivi in contanti.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, al netto degli eventuali riscatti parziali, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il beneficio finanziario attribuito al Contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL", determinato con i criteri indicati all'Art. 4 del Regolamento, una commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all' 1,30%.

La misura di rivalutazione, che coincide con il beneficio finanziario, determina la progressiva maggiorazione della prestazione assicurata per rivalutazione.

Le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato si consolidano con il capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nella Sezione C che segue.

Per una migliore informazione relativa agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

6.1 CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento – sempre che l'Assicurato sia in vita - entro quattro mesi prima della scadenza del differimento) una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento entro 60 giorni prima della scadenza del differimento), il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 1.500,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

La Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall'avente diritto contenente le modalità per la sua rivalutazione annuale.

6.2 DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Contratto il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società – sempre che l'Assicurato sia in vita - che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con un massimo pari agli anni della durata originaria del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che verranno comunicate al momento della richiesta del differimento. In qualsiasi momento il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni.

Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste al momento della richiesta del differimento.

Trascorsa una durata pari alla durata originaria del Contratto, la scadenza non potrà essere ulteriormente differita.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA

EXTRA VITA A PREMI RICORRENTI fa parte di una speciale categoria di assicurazione sulla vita, per le quali la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale.

A tal fine, a fronte degli impegni assunti la Società utilizza, per la copertura delle riserve matematiche di tali contratti, una Gestione Interna Separata, separata dalle altre attività della Società e con le seguenti caratteristiche:

- a) denominazione: CU VITA INVEST CAPITAL;
- b) valuta di denominazione: Euro;
- c) finalità della gestione: CU VITA INVEST CAPITAL si pone come obiettivo l'ottenimento di un rendimento assicurativo lordo coerente con i tassi obbligazionari dei titoli di stato con durata 5-10 anni e comunque superiore al rendimento minimo garantito annualmente;
- d) periodo di osservazione: il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento finanziario decorre dal 1° gennaio al dicembre di ciascun anno;
- e) composizione della gestione: CU VITA INVEST CAPITAL prevede un investimento prevalente in titoli di stato e titoli

obbligazionari quotati di primari emittenti istituzionali con un rating indicativamente non inferiore ad A-. È possibile un investimento in azioni e/o in strumenti finanziari equivalenti (OICR o quote di SICAV);

- f) conflitto di interessi: la gestione può effettuare investimenti in strumenti finanziari, quote di fondi o Sicav emessi da società del gruppo AVIVA PLC. Si precisa, in ogni caso, che il peso percentuale dei summenzionati investimenti non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata, come risulta dalla seguente tabella:

0 - 5%	6 - 50%	51 - 100%
X		

- g) stile gestionale adottato: CU VITA INVEST CAPITAL ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi obbligazionari area EURO in un'ottica di medio periodo, nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita ai Contraenti e redditività degli attivi e tenuto conto delle mutevoli dinamiche dei mercati finanziari.
- h) la Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione CU VITA INVEST CAPITAL con altra Gestione Interna Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione CU VITA INVEST CAPITAL presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente. In particolare, saranno comunicati al Contraente le motivazioni e le conseguenze economiche che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche ed i criteri di investimento delle Gestioni speciali interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente, al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto o di trasferimento ad altra Gestione Interna Separata senza alcuna penalità, da esercitarsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione di cui sopra.

La gestione degli attivi è attualmente delegata a Pioneer Investment Management SGR.p.a., con sede in Galleria San Carlo 6, 20122 Milano, ma la Società si riserva per il futuro la facoltà di individuare un gestore alternativo o di gestire direttamente le attività assegnate alla gestione interna separata.

La Gestione CU VITA INVEST CAPITAL è annualmente sottoposta a certificazione da parte della Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. - con sede in Via della Chiusa, 2 20123 MILANO -, iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati al punto 3.2 "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "CU VITA INVEST CAPITAL" delle Condizioni di Assicurazione che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE

8. COSTI

8.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

8.1.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI RICORRENTI E SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

SPESA FISSA:

Le spese da applicare su ciascun premio ricorrente sono:

FRAZIONAMENTO	SPESA FISSA	
	1° PREMIO RICORRENTE	PREMI RICORRENTI SUCCESSIVI
Annuo	50,00 Euro	50,00 Euro
Trimestrale	12,50 Euro	12,50 Euro
Mensile	4,50 Euro	4,50 Euro

CARICAMENTO PERCENTUALE: viene calcolato sull'importo dei premi ricorrenti al netto della spesa fissa e sugli eventuali versamenti aggiuntivi.

La percentuale del caricamento da applicare viene indicata nelle seguenti tabelle:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE SU BASE ANNUA	CARICAMENTO %	
	1° PREMIO RICORRENTE	PREMI RICORRENTI SUCCESSIVI
da Euro 2.400,00 a Euro 9.999,99	minimo tra 3% * durata e 45%	2%
da Euro 10.000,00 a Euro 25.000,00	minimo tra 2% * durata e 30%	2%

VERSAMENTI AGGIUNTIVI	CARICAMENTO %
da Euro 1.000,00	1%

Nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata e consegnato al Contraente viene indicato il costo puntuale applicato all'importo del premio versato dal Contraente.

8.1.2 COSTI PER RISCATTO

Il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato alla data della richiesta del riscatto le penalità di riscatto, determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente Tabella:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
Nel corso del 1° anno	Non ammesso
Nel corso del 2° anno	2,50%
Nel corso del 3° anno	2,00%
Nel corso del 4° anno	1,50%
Nel corso del 5° anno	1,00%
Dal 6° anno	Nessuna penalità

8.2 COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE

La Società preleva dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata una percentuale pari all'1,30% su base annua.

La Società preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Interna Separata per i bolli relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte della Società di Revisione. Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo esemplificativo possiamo indicare l'impatto sul rendimento dei costi sopraindicati: 0,002% nel 2005 - 0,0025% nel 2006 - 0,0033 nel 2007.

9. REGIME FISCALE

9.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta;
- non sono deducibili e non sono detraibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. del 22/12/1986).

9.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo "Misto" anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura prevista dall'art. 7 del D.L. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/ 1986.
- b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del capitale a scadenza è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinqies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

9.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

9.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

10.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente.

10.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società provvederà alla conferma della data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

10.3 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 0 anni e 85 anni.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla scadenza del Contratto.

11.2 INTERRUZIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente può decidere di interrompere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versare entro 6 mesi dalla data della interruzione tutte le rate di premio arretrate, in questo caso:

- **i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;**
- il Contratto si intende annullato e nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali aventi diritto.

Nel caso in cui il Contraente interrompa il pagamento dei premi, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contratto rimane in vigore ed il Contraente potrà comunque, riprendere in qualsiasi momento i versamenti ricorrenti precedentemente interrotti, senza dover corrispondere i premi arretrati.

In caso sia stato interrotto il pagamento dei premi ricorrenti non sarà più possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

È necessario tener presente che la sospensione del pagamento dei premi effettuata nel corso della durata contrattuale comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto.

12. RISCATTO E RIDUZIONE

12.1 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagata interamente la prima annualità di premio, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare il riscatto il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto totale viene calcolato nei seguenti termini ed è pari al:

- capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- al netto delle penalità di riscatto indicate al precedente punto 8.1.2 "COSTI PER RISCATTO".

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale, ma la penalità indicata al punto 8.1.2 "COSTI PER RISCATTO" verrà applicata alla parte di capitale che si intende riscattare.

Il riscatto parziale, viene concesso a condizione che il capitale residuo che rimane investito nella Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL" non risulti inferiore a 1.200,00 Euro.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente a:

**AVIVA S.p.A.
V.le Abruzzi 94
20131 Milano**

numero verde 800-113085
fax 02/27.75.490.
e-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

È necessario tener presente che la richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni di durata contrattuale comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno il cumulo dei premi ricorrenti versati con il corrispondente valore di riscatto nel Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione F.

Nel Progetto esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente, al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso, verranno indicati i valori di riscatto puntuali.

12.2 RIDUZIONE

Il presente Contratto non prevede il valore di riduzione.

13. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine. Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA S.p.A.
VIALE ABRUZZI, 94
20131 MILANO

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

14. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

14.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

14.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

16. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

17. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

AVIVA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

ISVAP
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA
TELEFONO 06.42.133.1,

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa.

Il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa sono disponibili anche sul sito del Gruppo AVIVA www.avivaitalia.it.

19. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si riserva la facoltà di modificare la misura annua minima di rivalutazione prevista dal Contratto pari al 2%, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale. L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

In caso di modifica la Società invierà al Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del tasso minimo garantito con la precisazione che la variazione non incide sulle prestazioni acquisite con i premi già versati ma si applica esclusivamente ai premi versati successivamente alla data di variazione prevista.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella presente Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi ricorrenti versati dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata (capitale assicurato) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) relativamente alla Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL":
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato;
 - commissione di gestione trattenuta dalla Società;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

20. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire direttamente alla Società, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno lettera indirizzata a AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano (Italia).

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal Contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente;
- una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dalla Società dell'1,30%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio ricorrente: Euro 2.400,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 1.645,00
- Spesa fissa: Euro 50,00
- Caricamento percentuale 1° versamento: 30%
- Caricamento percentuale versamenti successivi: 2%
- Tasso di rendimento minimo garantito (*): 2%
- Durata: 10 anni
- Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNI TRASCORSI	PREMI RICORRENTI	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	2.400,00	2.400,00	1.677,90	1.635,95
2	2.400,00	4.800,00	4.060,52	3.979,31
3	2.400,00	7.200,00	6.490,79	6.393,43
4	2.400,00	9.600,00	8.969,66	8.879,97
5	2.400,00	12.000,00	11.498,12	11.498,12
6	2.400,00	14.400,00	14.031,08	14.031,08
7	2.400,00	16.800,00	16.568,64	16.568,64
8	2.400,00	19.200,00	19.110,89	19.110,89
9	2.400,00	21.600,00	21.657,93	21.657,93
10	2.400,00	24.000,00	24.209,85	24.209,85

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dalla nona ricorrenza annua.

(*): **Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorso almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale.**

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio ricorrente: Euro 2.400,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 1.645,00
- Spesa fissa: Euro 50,00
- Caricamento percentuale 1° versamento: 30%
- Caricamento percentuale versamenti successivi: 2%
- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Commissione di gestione: 1,30%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,70%
- Durata: 10 anni
- Et  e Sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNI TRASCORSI	PREMI RICORRENTI	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	2.400,00	2.400,00	1.689,42	1.647,18
2	2.400,00	4.800,00	4.100,21	4.018,21
3	2.400,00	7.200,00	6.576,10	6.477,46
4	2.400,00	9.600,00	9.118,83	9.027,64
5	2.400,00	12.000,00	11.730,22	11.730,22
6	2.400,00	14.400,00	14.412,12	14.412,12
7	2.400,00	16.800,00	17.166,43	17.166,43
8	2.400,00	19.200,00	19.995,10	19.995,10
9	2.400,00	21.600,00	22.900,15	22.900,15
10	2.400,00	24.000,00	25.883,64	25.883,64

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

AVIVA S.p.A.   responsabile della veridicit  e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
MASSIMO MICHAUD**



3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EXTRA VITA A PREMI RICORRENTI

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento). AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da FinecoBank S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Unicredit.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto AVIVA S.p.A., di seguito definita Società, garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, ai Beneficiari designati:

- alla scadenza contrattuale, sempre che l'Assicurato sia in vita, la corresponsione di un capitale assicurato rivalutato come indicato al successivo Art. 11 "RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO";
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale assicurato rivalutato come indicato al successivo Art. 11 "RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO" all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato.

ART. 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

ART. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente.

Le prestazioni di cui l'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società provvederà alla conferma della data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA S.P.A.
VIALE ABRUZZI, 94
20131 MILANO

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto è stipulato per una durata minima di 10 anni e massima 20 anni e si estingue solo al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta da parte del Contraente di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- alla scadenza del Contratto.

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, abbia un'età compresa tra 0 anni e 85 anni.

ART. 8 PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente corrisponde premi ricorrenti di importo costante. Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze.

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l'importo del premio ricorrente e la frequenza di pagamento premi, che può essere annuale, trimestrale e mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- Euro 2.400,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 600,00 in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- Euro 200,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'importo massimo del premio ricorrente su base annua è pari a Euro 25.000,00.

Il premio del primo anno deve essere versato interamente.

L'importo ed il frazionamento del premio ricorrente non possono essere modificati in corso di Contratto.

Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 1.000,00. Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

Il pagamento di ciascun premio ricorrente e dei versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FinecoBank S.p.A..

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti e dei Versamenti Aggiuntivi in contanti.

ART. 9 SPESE

Le spese da applicare ai premi ricorrenti ed agli eventuali versamenti aggiuntivi sono:

PREMI RICORRENTI:

spesa fissa:

Viene applicata sia sul primo premio ricorrente che sui premi ricorrenti successivi ed è pari a:

- Euro 50,00 in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- Euro 12,50 in caso di frequenza di pagamento premio trimestrale;
- Euro 4,50 in caso di frequenza di pagamento premio mensile;

caricamento percentuale:

Sul primo premio ricorrente, la percentuale da applicare varia in base all'importo del premio ricorrente versato su base annua, mentre per i premi ricorrenti successivi la percentuale è fissa.

Il caricamento percentuale, viene calcolato sull'importo dei premi ricorrenti al netto della spesa fissa; le percentuali vengono indicate nella tabella che segue:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE SU BASE ANNUA	CARICAMENTO %	
	1° PREMIO RICORRENTE	PREMI RICORRENTI SUCCESSIVI
da Euro 2.400,00 a Euro 9.999,99	minimo tra 3% * durata e 45%	2%
da Euro 10.000,00 a Euro 25.000,00	minimo tra 2% * durata e 30%	2%

I premi al netto della spesa fissa e del caricamento percentuale costituiscono le "quote" di capitale assicurato.

VERSAMENTI AGGIUNTIVI:

caricamento percentuale:

Sui versamenti aggiuntivi, viene applicato il caricamento percentuale pari all'1% dell'importo del versamento stesso.

I versamenti aggiuntivi al netto del caricamento percentuale costituiscono le "quote" di capitale assicurato.

ART. 10 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato o dell'eventuale versamento aggiuntivo, al netto delle spese indicate all'Art. 9 "SPESE" che precede.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE";
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento del premio ricorrente o del versamento aggiuntivo e la data di ricorrenza secondo le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE".

ART. 12 INTERRUZIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Nel caso in cui il Contraente decida di interrompere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versa entro 6 mesi dalla data di interruzione tutte le rate di premio arretrate:

- i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;
- il Contratto si intende annullato e nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali aventi diritto.

Qualora invece, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente interrompa il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore ed il Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti, senza dover corrispondere i premi arretrati.

In caso sia stato interrotto il pagamento dei premi ricorrenti non sarà più possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

ART. 13 RISCOATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e che sia stata interamente versata la prima annualità di premio, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto come previsto dall'Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ".

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge. In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto totale è pari al:

- capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1. "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- al netto delle penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, applicate in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
Nel corso del 1° anno	Non ammesso
Nel corso del 2° anno	2,50%
Nel corso del 3° anno	2,00%
Nel corso del 4° anno	1,50%
Nel corso del 5° anno	1,00%
Dal 6° anno	Nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale, ma la penalità sopra indicata verrà applicata alla parte di capitale che si intende riscattare. Il riscatto parziale, viene concesso a condizione che il capitale residuo che rimane investito nella Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL" non risulti inferiore a 1.200,00 Euro.

ART. 14 PRESTITI

La presente forma assicurativa non prevede la concessione di prestiti.

ART. 15 OPZIONI CONTRATTUALI - FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Contratto il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società – sempre che l'Assicurato sia in vita - che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con un massimo pari agli anni della durata originaria del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che verranno comunicate al momento della richiesta del differimento.

In qualsiasi momento il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste al momento della richiesta del differimento.

Trascorsa una durata pari alla durata originaria del Contratto, la scadenza non potrà essere ulteriormente differita.

ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI - CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN RENDITA

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento – sempre che l'Assicurato sia in vita - entro quattro mesi prima della scadenza del differimento) una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Contratto (o in caso di differimento entro 60 giorni prima della scadenza del

differimento), il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 1.500,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

La Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall'avente diritto contenente le modalità per la sua rivalutazione annuale.

ART. 17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indirizzate comunque a Aviva S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Aviva S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DEL CONTRATTO

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario a scadenza, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sarà necessario che il Beneficiario a scadenza invii, unitamente alla richiesta, anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e carta d'identità dell'Assicurato**;
- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità**;
 - **copia del codice fiscale**;
 - **dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari** con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita o di differire la scadenza del Contratto;

- nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio **certificato di esistenza in vita o autocertificazione e carta d'identità dell'Assicurato**.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- **certificato di morte** dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità);
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta dal Contraente** con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato**;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione.

Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 18 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari, non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi.

ART. 19 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 20 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

ART. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 22 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Contratti ai quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale garantito in base alle Condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "CU VITA INVEST CAPITAL", attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

Aviva S.p.A. dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno, il beneficio finanziario da attribuire ai Contratti, ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata di cui all'Art. 4 del Regolamento la commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,30%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.

Per i primi cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale viene garantita dalla Società la misura annua minima di rivalutazione pari al 2,00%.

Tuttavia, la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla vita.

In ogni caso, il nuovo tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso interest rate swap a tre anni diminuito della commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,30%, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A) entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi il Contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato al Contraente.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “CU VITA INVEST CAPITAL”

- Art. 1** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome di “CU VITA INVEST CAPITAL”.
- Art. 2** Nella gestione “CU VITA INVEST CAPITAL” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazioni sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni. Nella gestione “CU VITA INVEST CAPITAL” confluiranno attività per un importo non inferiore alle riserve matematiche dei contratti in essere a prestazioni rivalutabili. La gestione “CU VITA INVEST CAPITAL” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. L’alimento della gestione “CU VITA INVEST CAPITAL” avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza con il giorno 15 del mese di scadenza di ciascun premio.
- Art. 3** La gestione “CU VITA INVEST CAPITAL” è sottoposta a certificazione da parte di una Società iscritta all’Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975, la quale attesta la corrispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto all’Art. 4 del presente Regolamento e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- Art. 4** Il rendimento annuo della gestione “CU VITA INVEST CAPITAL” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio del Fondo è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
- Art. 5** Ai fini della valutazione del rendimento annuo di cui all’Articolo precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell’anno di certificazione.
- Art. 6** Per risultato finanziario della gestione “CU VITA INVEST CAPITAL” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della gestione, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione, e cioè al prezzo di acquisto per i titoli di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto di trascrizione per i titoli già di proprietà della Società.
- Art. 7** La Società si riserva di apportare al precedente Art. 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione fiscale.

4. GLOSSARIO

EXTRA VITA A PREMI RICORRENTI

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale pagamento del capitale assicurato al Beneficiario;

Caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società;

Commissione di gestione: rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente – unitamente all'Assicurato se persona diversa - e viene versato il primo premio ricorrente;

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi ricorrenti;

Contratto: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Differimento del capitale a scadenza: facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace; fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Opzione: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Per questo Contratto, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure di differire la liquidazione del capitale a scadenza;

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi. Ciascun premio ricorrente versato concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata;

Prestazione a scadenza: pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi al netto dei costi ed al netto delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta;

Società: - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

Soggetto Incaricato: FinecoBank S.p.A. tramite il quale è stato stipulato il Contratto;

Tasso Minimo Garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata;

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare i premi ricorrenti previsti dal Contratto.

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare quelli idonei a rilevare lo stato di salute, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi - come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri -. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela. I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio Privacy - AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano -
tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

Extra Vita a Premi Ricorrenti

Contratto di Assicurazione
Mista a Premi Ricorrenti



(TARIFFA MX0)

PROPOSTA-CERTIFICATO

FAC SIMILE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

I SOTTOSCRITTI CONTRAENTE ED ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del primo premio ricorrente, che il Contratto è concluso e che AVIVA S.p.A. - la Società -, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatto salvo errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La Società invia al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte della Società ed indica la data di decorrenza del Contratto;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'Art. 2 "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione;
- prendono atto che il pagamento del primo premio ricorrente viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente oppure con versamento contestuale alla sottoscrizione della Proposta-Certificato presso il Soggetto Incaricato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio nel primo caso fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito, mentre nel secondo caso il pagamento del premio viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

Il Contraente dichiara di AVER LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione e quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati. L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato.

Luogo e data

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può inoltre recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 4: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 5: Conclusione e Decorrenza del Contratto; Art. 13: Riscatto; Art. 17: Pagamenti della Società.

Luogo e data

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO:

- il Fascicolo Informativo – redatto secondo le prescrizioni ISVAP - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- il Progetto esemplificativo personalizzato;
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario e consegnato in occasione del primo Contatto);
- il documento contenente – ai sensi dell'art.49 del Regolamento ISVAP n.5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario).

Luogo e data

IL CONTRAENTE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Contraente, Assicurato), preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – riportata nelle Condizioni di Assicurazione – acconsentono al trattamento dei loro dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Luogo e data

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

FAC SIMILE

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

1 - COPIA PER LA SOCIETÀ

2 - COPIA PER IL CONTRAENTE

3 - COPIA PER IL SOGGETTO INCARICATO

4 - COPIA

FAC SIMILE